

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per la posa di ponteggi

Modifica del 23 giugno 2014

*Il Consiglio federale svizzero
decreta:*

I

La disposizione modificata qui di seguito, menzionata nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per la posa di ponteggi, allegato ai decreti del Consiglio federale del 20 giugno 2013 e del 20 agosto 2013¹, è dichiarata d'obbligatorietà generale²:

Art. 13 cpv. 1 e 2 Retribuzioni (salari base, classi salariali, versamento del salario, tredicesima mensilità, adeguamenti salariali, casi particolari)

II

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° aprile 2014, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'articolo 13, capoverso 2 del contratto collettivo di lavoro.

III

Il presente decreto entra in vigore il 1° agosto 2014 e ha effetto sino al 31 marzo 2015.

23 giugno 2014

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

¹ FF **2013** 5355 6061

² Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

